



MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa
Tecnica

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Area Formalità per il Commercio
Internazionale

CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE

Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

(allegate alla nota n. 75361 del 26.08.2009)

Roma – 2009



INDICE

COMPETENZA TERRITORIALE.....	3
UTILITA' DEL CERTIFICATO DI ORIGINE	3
COSTO DEI FORMULARI E TASSE – DIRITTI DI SEGRETERIA	4
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI	4
GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO.....	4
REDAZIONE DEI FORMULARI	4
RILASCIO E AUTENTICA.....	8
GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE.....	8
MERCI NON COMUNITARIE	8
AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI.....	9
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE.....	10
RACCOMANDAZIONI GENERALI.....	11



COMPETENZA TERRITORIALE

Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata anche CCIAA, nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale, sia che si tratti di un'impresa individuale che di una società con personalità giuridica. Ove richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica.

Nota esplicativa

Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:

- a) dalla CCIAA ove si trova con la merce da spedire all'estero e con i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
- b) dalla CCIAA nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio;

Per richiedente si intende:

- lo speditore designato nel certificato di origine (vedi casella 1 "Speditore" a pag. 6);
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia stessa.
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

Condizioni particolari: la CCIAA, in via eccezionale, potrà rilasciare il certificato di origine anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nella Comunità, a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia. In tal caso potrà verificarsi che il nome dello speditore e quello del destinatario coincidano.

UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

1. I certificati d'origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e non attestano essi stessi l'esportazione delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati d'origine rilasciati da altre Camere di commercio.
2. Dato che il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all'originale hanno lo stesso valore di quest'ultimo. Pertanto è possibile rilasciare un solo originale per spedizione.
3. I certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi Terzi, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 2/07/1993. Infatti, a seguito dell'attuazione del Mercato Unico dal 1/01/93, nei rapporti commerciali intra-comunitari, normalmente, non viene più richiesto e rilasciato il certificato d'origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.
I certificati di origine sono destinati, esclusivamente, a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
4. Su richiesta dell'utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la CCIAA può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Paesi membri dell'Unione europea, in linea con quanto stabilito dall'art. 37 comma 3 del Regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che ha istituito il Codice doganale comunitario (aggiornato), che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.



COSTO DEI FORMULARI E TASSE – DIRITTI DI SEGRETERIA

I formulari dei certificati di origine – composti da un originale, tre copie e la domanda – sono ceduti gratuitamente agli operatori. L'Ente camerale percepisce il diritto di Segreteria al momento della vidimazione, stabilito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della legge 29/12/1993 n. 580.
Sono, inoltre, previsti formulari per il rilascio dei certificati on-line.

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari del certificato di origine sono conformi a quelli previsti dall'Allegato 12 del Regolamento CEE n. 2454/93 (Allegato 1), sono provvisti di un numero di serie e vengono stampati a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvede altresì alla distribuzione alle CCIAA. Qualsiasi formulario difforme da quelli distribuiti dall'Unioncamere deve essere respinto dalla Camera di commercio alla quale viene presentato. Tuttavia, la domanda di rilascio può essere presentata anche in modalità on-line, attraverso le procedure informatiche predisposte dal sistema camerale, che prevedano l'uso della firma digitale.
2. Il formulario distribuito da Unioncamere è formato da:
 - una domanda, su carta rosa, che verrà firmata dal richiedente,
 - un modulo su carta arabescata che costituirà il certificato di origine (originale),
 - tre moduli su carta gialla con menzione "copia".

GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La CCIAA emittente che riceve il formulario compilato dal richiedente:
 - conserva la domanda,
 - rilascia il modulo arabescato (originale) al richiedente dopo averlo vidimato,
 - dietro esplicita richiesta dell'interessato sul modulo di domanda, rilascia le eventuali copie, visti su fattura o legalizzazioni.
2. La CCIAA emittente conserva la domanda, copia del certificato e della fattura e di altra eventuale documentazione.
3. Non è prevista alcuna limitazione circa il numero di copie da rilasciare, ma non può essere rilasciato che un solo originale.
4. Le domande, nonché i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di commercio per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine (art. 54 Regolamento CEE n. 2454/93)

REDAZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari sono compilati dal richiedente e la domanda firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore delegato.
2. I formulari sono compilati, in lingua italiana, redatti con le normali procedure di videoscrittura elettronica o manoscritti. Qualora, per esigenze commerciali siano compilati in lingua straniera, può essere richiesta una traduzione scritta.
3. Qualora i formulari siano manoscritti è richiesto l'uso di inchiostro indelebile e del carattere stampatello. Occorre segnalare, tuttavia, che alcuni paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari.
4. Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate, che devono comunque rimanere visibili, e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato.
5. Ogni articolo riportato sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine.



Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta.

6. Il richiedente è tenuto a compilare il formulario secondo le seguenti modalità:

6.1 Originale

Il formulario deve essere compilato dalla casella 1 alla 7:

Casella 1: "Speditore"

Casella 1.: "Speditore": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

Nota esplicativa: per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero (copia della quale dovrà essere allegata alla domanda). Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Si ricorda, infatti, che il conferimento di incarico a richiedere il Certificato di origine dovrà essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita.

Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto potrà essere depositata un'unica delega a inizio anno o secondo necessità.

Casella 2: "Destinatario"

Casella 2.: "Destinatario": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell' acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile scrivere solo le parole "All'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione".

Casella 3: "Paese d'origine"

Casella 3.: Indicare il nome completo del Paese d'origine della merce:

a) merci di origine comunitaria: usare la dicitura "Comunità europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro;

Nota esplicativa: la dicitura utilizzata deve essere "Comunità Europea" e non possono essere menzionate diciture quali CEE, Comunità CEE o Mercato Comune. Le indicazioni e le abbreviazioni generali, quali Germania o Inghilterra sono scorrette. Il Paese o il territorio deve essere indicato con il nome esatto, quale ad es. Repubblica Federale Tedesca o Regno Unito. Tuttavia, qualora le esigenze del commercio la richiedano, la menzione "Comunità Europea" potrà essere seguita dalla designazione dello stato membro produttore. Ad es. "Comunità Europea – Italia"

b) merci di origine non comunitaria o multipla: Indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.

Nota esplicativa: qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi d'origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione) avendo cura di precisare, nella casella 6 "descrizione della merce", il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

Casella 4: "Informazioni riguardanti il trasporto"

Casella 4: Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione "trasporti misti" quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura "da stabilirsi"



Casella 5: "Osservazioni"

Casella 5: Questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.).

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Casella 6: "Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci"

Casella 6: Descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari", ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

Nota esplicativa: Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:

1. completare l'enumerazione dei prodotti utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorrerà compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi;
2. designare le merci con una denominazione generica, seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata", che permetta in ogni caso un'identificazione chiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di commercio, contemporaneamente al certificato un'ulteriore copia della fattura.
In questo caso la fattura dovrà contenere – oltre ai suoi elementi essenziali – solamente le informazioni previste dal formulario del certificato d'origine e nessun'altra indicazione aggiuntiva. La stessa verrà restituita al richiedente dopo avervi apposto il numero di rilascio del certificato d'origine e il timbro della Camera di commercio e una copia sarà inoltre conservata agli atti.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7: "Quantità"

Casella 7: Indicare la quantità dei prodotti, da esportare precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.); nel caso venga scelta l'unità di peso sarà necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi.

Per consentire i controlli da parte delle Camere di commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato d'origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.

Casella 8: La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di commercio, in essa verrà apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato.

7.2 Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del Certificato, hanno le stesse caselle dell'originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale.

Possono essere richieste – secondo le proprie esigenze commerciali – una o più copie di ogni certificato, se necessario anche in un momento successivo al rilascio del certificato.

7.3 La Domanda

Il richiedente è tenuto a compilare il modulo di domanda secondo le seguenti modalità.

FRONTE DELLA DOMANDA

a) Caselle 1-9:

- Le caselle da 1 a 7 – identiche a quelle dell'originale.
- Nella casella 8 è riprodotta la formula di richiesta del certificato, che comprende la dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio. In questa casella



sarà necessario apporre nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato.

- **Nella casella 9** – da utilizzarsi unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore – sarà indicato il nome, cognome o ragione sociale del richiedente.

Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato.

Nota esplicativa: Nei formulari in carta copiativa, dopo la compilazione a ricalco del fronte della domanda, è consigliabile distaccare il modulo rosa.

RETRO DELLA DOMANDA

b) Paragrafi 1-3:

In tali paragrafi è stampata la dichiarazione d'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta (digitalmente per la richiesta di certificati on-line) dal legale rappresentante o da suo delegato.

Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine sono rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il retro dovrà essere compilato con la massima cura, secondo i casi:

Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente comunitaria, occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione, onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerati.

Per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento CEE n. 2913/92. (Allegato 2). Ai fini di tale definizione sarà successivamente applicato, quanto previsto in materia di acquisizione dell'origine dall'art. 36 del Regolamento CE n. 450/08 (Allegato 3), che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.

Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo del fabbricante.

Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere – a sua tutela - a farsi rilasciare dal venditore – commerciante – una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.

La Camera di commercio deve comunque essere informata, sull'effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo.

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale.

Per alcune categorie merceologiche l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine (citate all'art. 24 del Regolamento CEE n. 2913/92) sono definite dal Regolamento CEE n. 2454/93 agli articoli da 35 a 46 (Allegato 4). L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari, affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, è dettagliatamente indicato negli Allegati 10 e 11 del citato Regolamento comunitario (Allegati 5 e 6).

Ai fini dell'individuazione delle lavorazioni ritenute sostanziali sarà successivamente applicato, quanto previsto in materia di acquisizione dell'origine dall'art. 36 del Regolamento CE n. 450/08, che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.

Nota esplicativa: Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci sono:

- a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;



- b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
- c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine. In via del tutto eccezionale, può essere accettata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale da parte del funzionario camerale nel luogo ove l'atto risulta depositato.

Tale pratica potrà essere riservata – con carattere di abitudine – agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato).

La Camera di commercio si riserverà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.

Sul certificato di origine emesso all'estero o su altra documentazione presentata per l'emissione di un ulteriore certificato d'origine, la Camera di commercio provvederà ad annotare sull'originale i relativi scarichi e ne tratterà una copia.

Sulla domanda deve altresì essere indicato il numero di copie, nonché eventuali altri visti o legalizzazioni richiesti.

RILASCIO E AUTENTICA

I certificati di origine sono firmati da un dipendente autorizzato dalla Camera di commercio. I soggetti abilitati alla firma del Certificato di origine sono responsabili limitatamente al controllo dei soli documenti probatori presentati dal richiedente e alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato.

Per la merce di origine comunitaria è sufficiente l'indicazione d'origine dichiarata dal richiedente nel par. 1 del modulo di domanda, che assume valore di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La Camera di commercio è legittimata a predisporre controlli sulle dichiarazioni stesse.

Per la merce di origine extra comunitaria l'origine deve essere comprovata con i documenti sopra specificati.

La richiesta di certificato d'origine deve essere accompagnata dalla fattura di vendita all'estero, nonché dalla eventuale documentazione originale comprovante l'origine estera, che verrà trattenuta in copia dalla Camera di commercio.

La firma di chi rilascia il certificato di origine deve essere manoscritta ed il suo nome chiaramente leggibile.

La firma va completata con l'indicazione del luogo, della data di rilascio ed autenticata con apposizione del timbro della Camera di commercio emittente.

La data, il luogo, il numero di rilascio ed il timbro della Camera di commercio possono essere apposti anche con apparecchiatura elettronica/informatica oltre che con timbro/datario.

GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE

Le dichiarazioni contenute sul fronte e sul retro della domanda sono ritenute valide senza altre giustificazioni, ma:

- se la Camera di commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire, su richiesta della CCIAA, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche. A tale scopo egli dovrà far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato.
- se le giustificazioni richieste non sono prodotte o qualora non siano soddisfacenti per la Camera di commercio emittente, questa deve rifiutare il rilascio del certificato, conservare la domanda ed annotare sulla stessa il motivo del rifiuto.

Qualora risulti dalla domanda – o qualora la CCIAA sappia – che le merci non sono state prodotte nell'impresa del richiedente, questi dovrà, se la Camera di commercio lo richiede, fornire dei documenti comprovanti l'origine delle merci. Sono considerati idonei a tale scopo:

- a) I certificati di Origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio, che saranno conservati come documenti giustificativi a sostegno della dichiarazione sottoscritta nella domanda.
- b) Le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni d'origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi comunitari, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nella Comunità.



MERCI NON COMUNITARIE

1. La Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto riveduta), all'Allegato K specifico sull'origine, prevede che quando le merci non sono importate direttamente dal Paese d'origine, ma provengono da un paese terzo, i certificati di origine devono poter essere emessi dalle Autorità o dagli organismi abilitati a rilasciare tali certificati nel Paese terzo in questione, sulla base di un certificato di origine rilasciato in precedenza nel Paese di origine delle merci.
2. Il rilascio dei certificati di origine relativi a dei prodotti originari di Paesi fuori dall'Unione Europea che non hanno subito alcuna trasformazione nel territorio comunitario o che sono stati qui oggetto di operazioni insufficienti a conferire loro l'origine comunitaria è sottoposto alle stesse regole del rilascio di certificati di origine per merci comunitarie:
 - Lo stesso modulo comunitario deve essere utilizzato negli Stati membri per tutti i tipi di merce, sia per i prodotti di origine estera che per quelli comunitari (tutti i diversi modelli precedentemente in uso, quali quelli per merci giacenti allo stato estero o prodotti petroliferi, non sono più in vigore – rif. parere Minfinanze n. 652/83, Reg. CEE n. 456/91, circ. Minindustria 3339/C 1/06/1994),
 - Le merci non devono necessariamente trovarsi nel territorio della CCIAA emittente; qualora si trovino in un altro luogo, il richiedente deve:
 - a) presentare la fattura relativa all'acquisto e quella relativa alla vendita al destinatario;
 - b) indicare il luogo dove si trovano (in Italia, in altro Stato membro o sotto controllo doganale) e, se richiesto dalla Camera di commercio, presentare tutti i documenti giustificativi attraverso i quali sia possibile dimostrare l'identità delle merci (ad es. dichiarazione doganale, polizze di carico, lettere di vettura, certificati di arrivo, di immagazzinamento, di trasbordo ecc.).
 - L'origine estera delle merci deve essere giustificata da prove documentali soddisfacenti, quali un certificato di origine del paese di produzione o qualsiasi altro documento che la Camera di commercio interessata riterrà sufficiente per stabilire validamente l'origine dichiarata.

AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI

Rilascio di un certificato d'origine a posteriori.

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta, è consentito il rilascio del certificato d'origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato d'origine per la spedizione interessata.

Correnti continue di esportazione (ai sensi dell'art. 49 comma 2 Reg. CEE 2454/93)

Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, le Camere di Commercio emittenti possono concedere, a loro discrezione, l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n.2913/92 e 2454/93.

Per concedere tale esenzione la Camera di commercio emittente deve ottenere una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna a rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca modificazioni rispetto al luogo d'origine.

Esportazioni temporanee

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma.

I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma".



Certificato di origine pro forma

Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un certificato d'origine "pro forma" presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata). I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma".

Certificati in bianco o antidatati

E' vietato il rilascio dei certificati di origine in bianco o antidatati.

Annotazioni non previste sul formulario

E' regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalle CCIAA emittenti, che a loro discrezione, potranno accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:

- a) menzione del nome del produttore e del "made in": tali menzioni all'interno del certificato non pongono difficoltà, purché non in contrasto con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la CCIAA abbia prova che le informazioni siano corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale.
- b) indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura commerciale.

Sostituzione del certificato

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.

Durata di validità dei certificati

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballo delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare delle difficoltà nei Paesi di importazione ove il certificato deve essere presentato.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

Raccomandazioni generali

- a) Le Camere di commercio della Comunità devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni.
- b) Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
- c) La Camera di commercio emittente conserva una copia di ogni documento, certificato o visto. Tale copia deve recare la data dell'emissione. Essa sarà conservata secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Visti

Qualora venga fatta alla Camera di commercio una richiesta per l'attestazione di indicazioni d'ordine commerciale la cui esattezza e credibilità essa non può o non vuole accertare, la CCIAA si limiterà ad apporre un visto in calce al documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) - indicando la seguente menzione: "visto per deposito". Copia del documento sarà conservato agli atti della Camera di commercio.



Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente, la Camera di commercio potrà provvedere ad apporre un timbro con la dicitura "visto per conformità della firma" del dichiarante a quella depositata in atti presso la Camera di commercio.

Tale visto, richiesto per i documenti accompagnatori della merce all'esportazione, non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella attestazione che la firma posta in un determinato documento è conforme a quella depositata nei registri camerali.

Fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l'intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a "visto per conformità della firma del dichiarante".

Certificazioni negative

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di commercio.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

1. Le Camere di commercio emittenti devono prendere ogni misura per evitare la divulgazione dei segreti industriali o commerciali eventualmente contenuti nei documenti prodotti.
2. Ad ogni richiedente che facesse una falsa dichiarazione allo scopo di ottenere un certificato di origine o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso o falsificato, la Camera di commercio rifiuterà il rilascio del certificato di origine richiesto, senza pregiudizio della responsabilità del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2001.